

Contributo di licenziamento – Verifica delle condizioni di esonero per “completamento delle attività”

24 Ottobre 2018

L'Inps, con l'allegato messaggio n. 3933/18, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al c.d. “contributo di licenziamento”, disciplinato dall'articolo 2, co. 31 della L. n. 92/12, come richiesto dall'Ance a seguito delle segnalazioni territoriali in merito ai numerosi provvedimenti emessi negli ultimi giorni dalle sedi Inps nei confronti delle imprese del comparto edile, con i quali si contesta il mancato versamento del contributo di licenziamento previsto ai sensi dell'art. 2, co. 31 della L. n. 92/12 pur essendo, nella maggior parte dei casi, i licenziamenti motivati dal “fine cantiere o fine fase lavorativa”.

L'Istituto ha approfondito, in particolare, le condizioni di esonero e la relativa documentazione idonea a comprovarlo nei casi di interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili.

Indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens (codice tipo cessazione 1N “esonero edile”), le sedi Inps sono tenute a circoscrivere la propria verifica alla situazione di fatto, ossia al completamento delle attività e chiusura del cantiere.

A tal fine, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di esonero, alle aziende è sufficiente produrre, anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale:

- la lettera di assunzione contenente l'indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
- la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.

Per quanto sopra, le Sedi, con la presentazione della suddetta documentazione, provvederanno a chiudere positivamente il controllo evitando l'emissione della diffida. Relativamente a diffide già emesse, invece, la presentazione della documentazione richiesta, non darà seguito alle operazioni di recupero del credito.

34103-Messaggio Inps n_3933 del 24-10-2018-ContrLicenz.pdf [Apri](#)